



COMUNE DI BOMPORTO

Provincia di Modena

***REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER
L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE – C. O. S. A. P.***

- Art. 1 - Ambito e finalità del regolamento
- Art. 2 - Tipologie di occupazioni
- Art. 3 - Funzionario Responsabile
- Art. 4 - Occupazioni abusive
- Art. 5 - Domanda di occupazione
- Art. 6 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione
- Art. 7 - Obblighi del concessionario
- Art. 8 - Durata dell'occupazione
- Art. 9 - Titolarità della concessione o autorizzazione
- Art. 10 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione
- Art. 11 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione
- Art. 12 - Rinnovo della concessione o autorizzazione
- Art. 13 - Istituzione ed oggetto del canone
- Art. 14 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone
- Art. 15 - Classificazione delle strade
- Art. 16 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni
- Art. 17 - Modalità di applicazione del canone
- Art. 18 - Soggetto passivo
- Art. 19 - Agevolazioni
- Art. 20 - Esclusioni
- Art. 21 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti
- Art. 22 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee
- Art. 23 - Riscossione coattiva
- Art. 24 - Rimborsi
- Art. 25 - Sanzioni
- Art. 26 - Attività di recupero
- Art. 27 - Contenzioso
- Art. 28 - Disposizioni finali e transitorie

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 1

Ambito e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime.

Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.

2. Con i termini "suolo pubblico" e "spazio pubblico" si intendono le aree pubbliche e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Art. 2

Tipologie di occupazioni

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi di cui all'art. 1, comma 2, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.

Art. 3

Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni sono attribuite al Responsabile del Servizio Tributi.

2. In caso di affidamento della gestione del canone a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Art. 4

Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive.

Sono considerate altresì abusive le occupazioni:

- difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia municipale rileva la violazione e con apposito verbale viene disposta la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici ed assegnato agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
 3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
 4. Alle occupazioni abusive sono applicate le tariffe con esclusione delle agevolazioni previste per le occupazioni regolarmente autorizzate, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni.

Art. 5 **Domanda di occupazione**

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree di cui all'art. 1, comma 2, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente come specificato nell'art. 6 comma 1, domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione.
2. La domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata 30 giorni prima dell'inizio della medesima.
3. La domanda di autorizzazione per occupazioni temporanee deve essere inoltrata 5 giorni prima dell'inizio della medesima.
4. La domanda di concessione o autorizzazione, redatta su modulo predisposto dall'Ufficio Tributi, in bollo, deve contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA;
 - c) l'ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare;
 - d) la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari;
 - e) la durata dell'occupazione espressa in anni, mesi, giorni od ore. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;
 - f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.

5. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto dalla legge.

6. E' consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.

7. Non è consentita l'occupazione di suolo pubblico da parte di gruppi o comitati politici, comunque rappresentati all'interno delle aree riservate a manifestazioni ricreative, religiose o di promozione del territorio in genere. Per tali gruppi o comitati politici, in occasione delle manifestazioni di cui sopra, l'occupazione del suolo pubblico è consentita esclusivamente, sul perimetro interno dell'area per le manifestazioni organizzate dal Comune, per quelle organizzate da enti diversi, sentito il parere concorde del comitato organizzatore della manifestazione, oppure, in occasione di mercati settimanali e/o straordinari all'interno dell'area interessata dallo svolgimento degli stessi. Le richieste di occupazione rispettano comunque la procedura relativa alla concessione di cui al presente regolamento.

Art. 6

Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

1. Sono di competenza dell'Ufficio Tributi, sentito il parere vincolante dell'Ufficio Polizia Municipale il rilascio degli atti di autorizzazione. Sono di competenza dell'Ufficio Tecnico il rilascio degli atti di concessione.

2. Le domande di occupazione sono assegnate all'ufficio competente, di cui sopra, per l'istruttoria e la definizione delle stesse entro i termini di cui all'art. 5, comma 2 e 3.

3. L'atto di concessione o autorizzazione redatto in carta legale deve contenere:

- a) il cognome e il nome o la ragione sociale, il codice fiscale e/o partita Iva, indirizzo del richiedente;
- b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali sono subordinate le concessioni e le autorizzazioni;
- c) la durata della concessione o autorizzazione, espressa in anni, mesi, giorni od ore di occupazione;
- d) il tipo di attività autorizzata, i mezzi da utilizzare, la descrizione dell'opera o dell'impianto da eseguire;
- e) la quantificazione del canone dovuto;
- f) l'obbligo di corrispondere il canone di concessione o autorizzazione;
- g) l'obbligo di osservare quanto previsto dall'art. 7 del presente regolamento;
- h) l'esonero del Comune da qualsiasi responsabilità e/o danno nei confronti di terzi per effetto

dell'occupazione.

Art. 7 **Obblighi del concessionario**

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:

- a) ritirare l'atto di concessione o autorizzazione presso i competenti servizi prima dell'inizio dell'occupazione;
- b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
- c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione;
- d) non subconcessionare o trasferire a terzi la concessione;
- e) versamento del canone alle scadenze previste;
- f) i soggetti richiedenti l'occupazione di suolo pubblico, con esclusione dei soggetti di cui all'art. 20, dovranno prestare una garanzia per eventuali danni cagionati al bene in oggetto, previo quantificazione economica effettuata dal Servizio Lavori Pubblici, e da prestarsi con idonea polizza fideiussoria o attraverso deposito cauzionale presso la Tesoreria Comunale.

2. Gli ambulanti alla "spunta" non hanno l'obbligo di presentare domanda di occupazione di suolo pubblico, ma sono tenuti a versare direttamente nelle mani dell'incaricato del Comune, la quantificazione del canone mediante bolletta da staccarsi da appositi bollettari.

Art. 8 **Durata dell'occupazione**

1. Le concessioni sono rilasciate per la durata massima di anni 9, salvo quanto disposto da normative diverse senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.

Art. 9 **Titolarità della concessione o autorizzazione**

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la subconcessione.

2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.

Art. 10

Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione.

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:
 - a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
 - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
 - c) la violazione alla norma di cui all'articolo 7 lett. d), relativa al divieto di subconcessione.
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.
 - c) la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa.

Art. 11

Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione

1. Il competente Ufficio comunale può in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.

Art. 12

Rinnovo della concessione o autorizzazione

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno venti giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, due giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga.

Art. 13
Istituzione ed oggetto del canone

1. L'occupazione, anche senza titolo, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate ai mercati anche attrezzati, costituisce presupposto per il pagamento di un canone in base a tariffa, e cioè a prescindere dal tipo e dalla forma dell'atto amministrativo con il quale è autorizzata l'occupazione.
2. E' assoggettata al pagamento del canone suddetto anche l'occupazione di aree private, soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e tempi di legge.
3. Il canone di concessione di cui al presente articolo ha natura giuridica di entrata patrimoniale del Comune.

Art. 14
Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Consiglio Comunale sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
2. Le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono indicate nell'apposito Allegato B al presente Regolamento.

Art. 15
Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in n. 2 categorie, secondo l'elenco allegato al presente Regolamento, in base alla loro importanza, specificate nell'allegato A).
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categorie più elevata.

3. Alle strade appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa più elevata.

4. La tariffa per le strade di 2^a categoria è ridotta in misura del 30 per cento rispetto alla 1^a categoria.

Art. 16

Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.

2. Nell'ipotesi di occupazione superiore all'anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50 per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.

3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nell'Allegato B), a giorno o a fasce orarie.

4. Le fasce orarie sono articolate nel seguente modo: dalle 7.01 alle 20.00 e dalle 20.01 alle 7.00.

5. Le misure di tariffa, determinate per aree e fasce orarie, non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, a Euro 0,077 al mq.

Art. 17

Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.

2. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1000 mq, del 10% per la parte eccedente i 1000 mq.

3. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al mezzo metro quadrato o lineare.

4. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dal calcolo dell'area della figura geometrica piana che le contiene.

5. Il canone per l'occupazione permanente o temporanea di spazi ed aree pubbliche non è dovuto se il suo ammontare non supera € 10,33 (dieci/33). In deroga da quanto disposto dall'art. 5 comma 1 solo in questo caso non verrà rilasciata nessuna autorizzazione, ma solo il parere degli uffici competenti, apposto sulla dichiarazione di occupazione, in carta libera, presentata da chi intenda effettuare una occupazione di spazi ed aree pubbliche.

6. Ai fini della commisurazione della occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque

non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.

7. Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione di pubblici servizi per quelle realizzate per l'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi sono assoggettate al canone commisurato al numero complessivo delle relative utenze. Per ciascun utente la misura unitaria di tariffa è pari a Euro 0,77, con un minimo di canone annuo ad azienda di Euro 516,46;

8. La tariffa di cui al comma 7 è rivalutata annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente;

9. I soggetti di cui al comma 7 versano il canone in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Il versamento è effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato a: "COMUNE DI BOMPORTO - SERVIZIO TESORERIA";

10. Nel caso di occupazioni soggette a gara pubblica con offerta al rialzo sul canone a base di gara, non si applica il canone previsto dal presente Regolamento.

Art. 18 **Soggetto passivo**

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione oppure dall'occupante di fatto.

2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Art. 19 **Agevolazioni**

1. Le tariffe ordinarie del canone sono ridotte:

- a) per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo, le tariffe ordinarie sono ridotte del 50 per cento.
- b) per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa ordinaria è ridotta del 30 per cento.
- c) per le occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento.
- d) per le occupazioni temporanee effettuate di carattere ricorrente o di durata uguale o superiore a 30 giorni la tariffa è ridotta del 50 per cento. Ai fini dell'individuazione del carattere ricorrente, occorre utilizzare non il criterio della frequenza di una

occupazione sulla medesima area del territorio comunale, ma quello oggettivo basato sulla natura dell'attività esercitata, destinata, come tale, a ripetersi con regolarità e sistematicità.

- e) per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa ordinaria è ridotta del 85 per cento.
- f) per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive la tariffa ordinaria è ridotta del 80 per cento.

2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

3. Gli esercizi commerciali ed artigianali dei centri abitati situati in zone interessate allo svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche, hanno diritto ad una riduzione della tassa pari al:

- a) 30% per durata dei lavori da un mese fino a tre mesi;
- b) 50% per durata dei lavori oltre tre mesi fino a sei mesi;
- c) 100% per durata dei lavori oltre sei mesi fino ad un anno.

La durata delle opere fa riferimento alla data di inizio e chiusura del cantiere.

4. Gli esercenti il commercio su aree pubbliche interessati allo spostamento del banco di vendita, in occasione di lavori per opere pubbliche che interessano il centro storico, hanno diritto ad una riduzione della tassa pari al:

- a) 20% per durata dei lavori fino a due mesi;

5. Le agevolazioni decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale si sono verificati i lavori.

6. I contribuenti interessati devono presentare richiesta di riduzione, su modelli predisposti dal Comune, entro il 31 gennaio di ciascun anno. La presentazione tardiva comporta la decadenza del beneficio.

Art. 20 **Esclusioni**

1. Non rientrano nel campo di applicazione del canone le seguenti tipologie di occupazione:

- a) occupazioni realizzate per iniziative patrocinate dal Comune, anche se congiuntamente ad altri Enti;
- b) le occupazioni che non si protraggono per più di 2 ore;
- c) le occupazioni per i parcheggi e gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
- d) passi carrabili;
- e) vasche biologiche;
- f) tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico o privato gravato da servitù di pubblico passaggio, con altezza di almeno 2 mt. dal suolo;
- g) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro

consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, dagli Enti pubblici e privati di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) T.U. delle imposte sui redditi (D.P.R. 22/12/1986, n. 917) e successive modificazioni ed integrazioni, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

h) le tabelle indicative delle stazioni e ferrovie e degli orari dei Servizi pubblici di trasporto; le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni pubblicitarie;

i) le occupazioni effettuate da partiti politici, associazioni culturali, sportive, religiose, celebrative o di volontariato per finalità politiche, scientifiche, culturali, di beneficenza o di autofinanziamento aventi durata non superiore a giorni 1;

l) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi e luminarie e simili, in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;

m) le occupazioni realizzate con vasi, fioriere a scopo ornamentale o rastrelliere al servizio del cittadino;

n) le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune;

o) le occupazioni del sottosuolo stradale per allacciamenti fognari e con condutture d'acqua potabile o d'irrigazione dei fondi e, comunque, le occupazioni di suolo realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;

p) le occupazioni con apparecchi automatici e simili;

q) le occupazioni di spazi assegnati e riservati al parcheggio di auto dei residenti;

r) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione stessa;

s) le occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali;

t) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

u) le occupazioni, permanenti e temporanee, di soprassuolo pubblico, effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile;

v) le occupazioni effettuate con automezzi dello spettacolo viaggiante;

z) le occupazioni realizzate in occasione della Festa della Tagliatella, Festa del Lambrusco e Fiera di San Martino;

Art. 21

Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto ad anno.

2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.

3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d'anno ed aventi durata superiore all'anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell'anno stesso, ai sensi dell'art. 16 comma 2 del presente Regolamento, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti

al 31 marzo.

4. Il versamento del canone va effettuato su apposito conto corrente postale del Comune intestato: “COMUNE DI BOMPORTO – SERVIZIO TESORERIA”.

5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore a €uro 258 ,23. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.

Art. 22

Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve di norma essere versato all'atto del rilascio dell'autorizzazione, contenente la quantificazione del canone stesso.

2. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore a €uro 258,23.

3. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.

Art. 23

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute avviene con le modalità previste dall'art. 1, commi da 792 a 804 della L. 160/2019 e in base a quanto disciplinato dal regolamento delle entrate comunali.

2. In caso di affidamento a terzi del Servizio, il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Concessionario.

3. Con le stesse modalità sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Art. 24

Rimborsi

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titolo di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.

2. Il procedimento di rimborso deve essere esaurito entro 90 giorni, dalla richiesta.

3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi nella misura stabilita dall'art. 1284 del codice civile.

Art. 25 **Sanzioni**

1. Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa, nella misura da €uro 51,65 a €uro 309,87, specificate nell'allegato C) del presente regolamento. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24/1981 n. 689.

2. Qualora le violazioni di cui al comma 1 rappresentino anche violazioni alle disposizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento, le stesse, ove ricorra, sono punite, anche con le sanzioni previste dal predetto Codice.

3. Le sanzioni sono irrogate dal Servizio Polizia Municipale.

4. Le occupazioni di suolo pubblico o di aree e spazi pubblici prive della necessaria concessione o autorizzazione sono punite con l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1 e, nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'art. 23 del presente Regolamento.

5. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa pari al 100 per cento dell'ammontare del canone dovuto oltre alla sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 285/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Qualora si dovesse procedere alla rimozione degli impianti e degli oggetti abusivi, le spese sostenute saranno a carico del contravventore.

7. Nel caso di omesso o parziale versamento il Funzionario responsabile, di cui all'art. 3 del presente regolamento, notifica al concessionario apposito avviso di pagamento. Sulle somme dovute a titolo di canone si applicano gli interessi nella misura stabilita dall'art. 1284 del codice civile.

8. Il concessionario dovrà effettuare il versamento entro 60 giorni dalla notifica dell'atto.

Art. 26
Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera €uro 12,00.

Art. 27
Contenzioso

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione per le occupazioni del suolo pubblico, disciplinate dal Regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1034 del 1971.

2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone di concessione - se e quanto dovuto - restano riservate all'Autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 28
Disposizioni finali e transitorie

1. L'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche disciplinato dal presente Regolamento decorre dal 1° gennaio dell'anno di approvazione del medesimo Regolamento.

2. Per quanto non disposto dal Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

3. E' abrogata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.

ALLEGATO A)

CLASSIFICAZIONE IN CATEGORIE D'IMPORTANZA DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI AI SENSI DELL'ART. 63 COMMA 2, LETTERA B) D.LGS. 446/97:

Ai fini della graduazione del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, così come previsto dall'art. 63, comma 2) lett. b) D.Lgs n. 446/97, si suddividono le strade, aree e spazi pubblici come segue:

CATEGORIA 1

- Piazza G. Matteotti
- Via Per Modena dal numero civico 1 al numero civico 13 e dal 2 al numero civico 22
- Via N. Machiavelli
- Via Pace
- Via A. Gramsci
- Via Verdeta dall'altezza dell'ingresso dell'asilo parrocchiale incrocio con Via Ravarino-Carpi
- Via G. Garibaldi
- Piazza Matilde di Canossa
- Piazza S. Pertini
- Piazza G. Marconi

CATEGORIA 2

Comprende le restanti Vie e Piazze nel territorio comunale.

Allegato B

TARIFFE

CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (D.Lgs. 15 Dicembre 1997 n. 446)

A) Coefficiente in base al valore economico della disponibilità dell'area

B) Coefficiente in base al sacrificio imposto alla collettività

A) Attività Commerciali	=	1	B) Attività Commerciali	=	0,7
Attività Edilizia	=	0,6	Attività Edilizia	=	1
Attività di Servizio	=	0,5	Attività di Servizio	=	1
Attività non commerciali	=	0,4	Attività non commerciali	=	0,5

TARIFFA BASE OCCUPAZIONE PERMANENTE €uro 25,82

	I^ CATEGORIA	II^ CATEGORIA
- Attività Commerciali	€ 25,82 x 1 x 0,70 = € 18,08	riduzione 30% = € 12,66
- Attività Edilizia	€ 25,82 x 0,6 x 1 = € 15,49	riduzione 30% = € 10,84
- Attività di Servizio	€ 25,82 x 0,5 x 1 = € 12,91	riduzione 30% = € 9,04
- Attività non commerciali	€ 25,82 x 0,4 x 0,5 = € 5,16	riduzione 30% = € 3,61

OCCUPAZIONI DI SPAZI SOVRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO TARIFFE DEL SUOLO RIDOTTE DEL 50%

TARIFFE

OCCUPAZIONI PERMANENTI

DESCIZIONE	TARIFFA AL MQ.	
	CATEGORIA I	CATEGORIA II
OCCUPAZIONE DEL SUOLO		
ATTIVITA' COMMERCIALI	18,08	12,66
ATTIVITA' EDILIZIA	15,49	10,84
ATTIVITA' DI SERVIZIO	12,91	9,04

ATTIVITA' NON COMMERCIALI	5,16	3,61
---------------------------	------	------

DESCIZIONE	TARIFFA AL MQ.	
	CATEGORIA I	CATEGORIA II
OCCUPAZIONI SPAZI SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO		
ATTIVITA' COMMERCIALI	9,04	6,33
ATTIVITA' EDILIZIA	7,75	5,42
ATTIVITA' DI SERVIZIO	6,46	4,97
ATTIVITA' NON COMMERCIALI	2,58	1,81

Giornaliera

I^ Fascia 35% di quella giornaliera

II^ Fascia 30% di quella giornaliera

TARIFFA BASE OCCUPAZIONE TEMPORANEA €uro 1,14

	I^ CATEGORIA	II^ CATEGORIA
		riduzione 30%
Attività Commerciali	$(€ 1,14 \times 1 \times € 0,70) = € 0,800$	€ 0,56
Attività Edilizia	$(1,14 \times 0,6 \times 1) - 30\% = € 0,477$	€ 0,33
Attività di Servizio	$(1,14 \times 0,5 \times 1) = € 0,570$	€ 0,40
Attività non commerciali	$(1,14 \times 0,4 \times 0,5) - 40\% = € 0,23$	€ 0,16

OCCUPAZIONI TEMPORANE

Il canone è commisurato alla superficie occupata con criteri e sulla base delle tariffe di cui al prospetto che segue :

DESCRIZIONE	TARIFFA IN EURO AL MQ.		
	Categoria I [^]	Categoria II [^]	
<u>Occupazione del suolo</u>			
■ Attività Commerciali	giornaliera	0,800	0,560
	dalle 7,01 alle 14,00	0,280	0,200
	dalle 20,01 alle 07,00	0,240	0,170
■ Attività Edilizia	giornaliera	0,477	0,330
	dalle 7,01 alle 20,00	0,170	0,120
	dalle 20,01 alle 07,00	0,140	0,100
■ Attività di Servizio	giornaliera	0,570	0,400
	dalle 7,01 alle 20,00	0,200	0,140
	dalle 20,01 alle 07,00	0,170	0,120
■ Attività non commerciali	giornaliera	0,230	0,160
	dalle 7,01 alle 20,00	0,080	0,077
	dalle 20,01 alle 07,00	0,077	0,077

Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione di pubblici servizi per quelle realizzate per l'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi sono assoggettate al canone commisurato al numero complessivo delle relative utenze. Per ciascun utente la misura unitaria di tariffa è pari a € 0,77, con un minimo di canone annuo ad azienda di € 516,46.

Occupazioni soprastanti e sottostanti

■ Attività Commerciali	giornaliera	0,400	0,280
	dalle 7,01 alle 20,00	0,140	0,100
	dalle 20,01 alle 07,00	0,120	0,085
■ Attività Edilizia	giornaliera	0,238	0,165
	dalle 7,01 alle 20,00	0,085	0,077
	dalle 20,01 alle 07,00	0,077	0,077
■ Attività di Servizio	giornaliera	0,285	0,200

	dalle 7,01 alle 20,00	0,100	0,077
	dalle 20,01 alle 07,00	0,085	0,077
■ Attività non commerciali	giornaliera	0,115	0,080
	dalle 7,01 alle 20,00	0,077	0,077
	dalle 20,01 alle 07,00	0,077	0,077

Per le occupazioni temporanee effettuate da soggetti che svolgono attività a carattere ricorrente o per le occupazioni di durata uguale o superiore a 30 giorni la tariffa è ridotta del 50 per cento.

TARIFFA IN EURO AL MQ.

DESCRIZIONE

Categoria I[^]

Categoria II[^]

Occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante es. concessionari.	giornaliera	0,800	0,560
	dalle 07,01 alle 20,00	0,280	0,200
	dalle 20,01 alle 07,00	0,240	0,170

Occupazione realizzata dai venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente i propri prodotti .	giornaliera	0,200	0,140
	dalle 07,01 alle 20,00	0,077	0,077
	dalle 20,01 alle 07,00	0,077	0,077

Riduzione del 50% per ambulanti e 50% per ricorrente.

Occupazioni in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive	giornaliera	0,077	0,077
	dalle 07,01 alle 20,00	0,077	0,077
	dalle 20,01 alle 07,00	0,077	0,077

Riduzione del 80% per manifestazioni

Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante	giornaliera	0,077	0,077
	dalle 07,01 alle 20,00	0,077	0,077
	dalle 20,01 alle 07,00	0,077	0,077

Riduzione del 85% per giostrai e 50% per ricorrente.

Per le occupazioni temporanee effettuate da soggetti che svolgono attività a carattere ricorrente o per le occupazioni di durata uguale o superiore a 30 giorni la tariffa è ridotta del 50 per cento.

Le misure di tariffa, determinate per aree e fasce orarie, non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione a €uro 0,077 al mq.

Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento

per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.

ALLEGATO C

LEGGE 24.11.1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale"

(Omissis)

Art. 16

Pagamento in misura ridotta

E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Nei casi di violazione del testo unico delle norme sulla circolazione stradale e dei regolamenti comunali e provinciali continuano ad applicarsi, rispettivamente, l'art. 138 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con le modifiche apportate dall'art. 11 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, e l'art. 107 del testo unico delle leggi comunali e provinciali approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione.